

La qualità dell'acqua. Focus sul D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18

Il controllo ufficiale

dr. Filippo De Naro Papa

direttore SC Servizio Igiene Alimenti Nutrizione

ASL TO3 di Collegno e Pinerolo

Servizio Igiene Alimenti Nutrizione

- **opera** nel Dipartimento di Prevenzione dell'ASL
- è **Autorità Competente (AC)** al **controllo** ufficiale dei prodotti alimentari e bevande
- le attività della AC sono individuate dal livello regionale con il Piano Regionale Integrato Sicurezza Alimentare (PRISA 2024)
- Il Piano comprende anche controlli sulle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs 18/2023
- esegue **controlli** su acque, rilascia pareri e **giudizi d'idoneità** all'uso per acque potabili

Evoluzione normativa

- 2014 - Iniziativa Right2 Water - **Consultazione pubblica**
- 2020 – Direttiva UE 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
- Recepimento Direttiva: D.lgs. 18 in vigore dal 21.03.2023

Le novità introdotte

- approccio basato sul rischio lungo tutta la filiera idropotabile
- aggiornamento degli standard di sicurezza esistenti e creazione lista di controllo (Watch list) per sostanze che possono rappresentare rischio per la salute

Le novità introdotte

- nuove disposizioni su sostanze, materiali e prodotti chimici per il trattamento e il trasporto dell'acqua potabile
- garanzia di **accesso all'acqua** migliorandone la fruibilità al pubblico e prevedendo punti di accesso gratuito
- maggiore trasparenza ed informazione per i consumatori
- flusso di comunicazione tra Autorità competenti, gestori, utenti finali, creando una rete aggiornata di dati (**AnTeA**)
- sistema sanzionatorio: **sanzioni** efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione

Le acque destinate al consumo umano

- salubri e pulite, non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana
- ricerca di diversi parametri (microbiologici, chimici, fisici) che devono essere rispettati al:
 - punto di consegna (allaccio acquedotto)
 - punto di utenza (rubinetto utilizzati per il consumo)
 - punto di fuoriuscita da una cisterna
 - punto di confezionamento in bottiglie o contenitori
 - punto in cui sono utilizzate in una impresa alimentare

D.Lgs 18 – Art. 12 - I Controlli

- un insieme di attività effettuate regolarmente e conformemente alla norma per verificare la qualità delle acque
- opportuni **programmi di controllo**, adottate da parte delle autorità sanitarie regionali avvalendosi **delle ASL** e Agenzie SNPA, coordinandosi con i gestori idro-potabili
- devono essere considerati i risultati della valutazione del rischio delle forniture idro-potabili e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo

D.Lgs 18 – Art. 12 - I Controlli

I programmi di controllo comprendono:

- a) ricerca analitica dei parametri elencati nell'Allegato I - parti A, B e C e Allegato I parte D (sistemi di distribuzione interni)
- b) parametri supplementari fissati con decreto del Ministro della Salute e individuati sulla base della valutazione del rischio, qualora il PSA sia stato realizzato ed approvato
- c) il controllo ai fini dell'individuazione dei pericoli e eventi pericolosi
- d) verifiche e ispezioni nell'area di prelievo, di trattamento, di stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione

- 
- [decreto 18.pdf](#)

I Controlli

- programmi di controllo da avviare entro il 21/03/2025
- al momento le autorità sanitarie devono provvedere con un numero minimo di campioni annui (secondo Allegato II - Tabella I)
- campioni assicurati tramite controlli esterni e controlli interni concordati con l'ASL territorialmente competente

I Controlli esterni

- Art. 13 regola le modalità di gestione dei controlli esterni
- sono svolti dalle ASL territorialmente competente, con il coordinamento delle Regioni e province autonome
- i risultati dei controlli esterni sono inseriti dalle Regioni e province autonome in AnTea, sistema operativo centralizzato istituito da parte dell'ISS
- AnTea acquisisce, controlla, gestisce, analizza i dati sulle acque, assicurandone la condivisione e l'integrazione tra Autorità sanitarie ed ambientali

I Controlli esterni

- nel caso di conformità dell'acqua ai parametri stabiliti all'Allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione ad AnTea è effettuata entro 90 gg. dall'esito dei controlli
- per non conformità, i risultati dei controlli esterni sono trasmessi non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli obblighi sulle misure correttive (art. 15)
- i risultati dei controlli esterni sono integrati da ogni informazione rilevante sulla qualità delle acque, in particolare sui risultati dei controlli funzionali al “giudizio di idoneità” e su eventuali provvedimenti e limitazioni d'uso

I Controlli interni

- l'Art. 14 regola le modalità di gestione dei controlli interni svolti dal gestore idro-potabile
- analisi eseguite da laboratori propri del gestore o in alternativa da laboratori di altri gestori, accreditati (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)
- controlli interni non possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i controlli esterni

I Controlli interni

- gestori idro-potabili inseriscono i risultati dei controlli interni in AnTea entro i dodici mesi successivi alla istituzione di tale sistema
- nel caso di conformità dell'acqua, la trasmissione dei risultati dei controlli interni deve essere effettuata entro 90 gg.
- nel caso di risultati non conformi, la trasmissione dei risultati deve essere effettuata non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15

Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso – art. 15

ASL

- provvede affinché siano ricercate le cause della non conformità ed adottati i provvedimenti correttivi per ripristinare la qualità dell'acqua
- valuta il potenziale pericolo per la salute umana, in base al parametro superato ed al valore rilevato; tranne nel caso di superamento ritenuto trascurabile
- se esiste un pericolo per la salute umana comunica al gestore e EGATO la non conformità e propone al Sindaco l'adozione di provvedimenti cautelativi (es. divieti e limitazioni d'uso)

Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso – art. 15

Il Gestore idro-potabile

- deve **individuare** le cause della non conformità ed **attuare** i correttivi gestionali di necessari per l'immediato ripristino della qualità delle acque erogate
- quando non sussiste più alcun pericolo per la salute umana, l'ASL propone al Sindaco la revoca dei provvedimenti cautelativi adottati e informa anche EGATO e gestore
- sindaco, ASL, EGATO e gestore devono informare i consumatori (pericolo, cause, correttivi, provvedimenti adottati)

Le sanzioni – Art. 23

- **sanzioni** efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione (comprese tra i 500 ed i 92.000 €)
- il gestore che fornisce acqua non salubre è punito con la sanzione da 16.000 a 92.000
- gestore rete idrica interna che fornisce al rubinetto acqua non salubre è punito con la sanzione da 5.000 a 30.000 euro
- l'OSA che utilizza nell'impresa acqua non conforme con conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000

ASL TO3 - Controllo acque

Anni 2016 - 2020

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Campioni effettuati	1376	1363	1384	1354	1266
Campioni non conformi	49	54	70	19	71
% di Non conformità	3.5 %	3.9 %	5.0 %	1.4 %	5.6 %

Norme transitorie – art. 24

- è richiesto alle autorità ambientali e sanitarie e ai gestori idro-potabili di adottare con ogni tempestività e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'Allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio
- il controllo di questi parametri assumerà carattere di obbligo a decorrere dalla stessa data

**Regione Piemonte - DGR n. 23-8708 del 3 giugno 2024.
Approvazione del documento “Indicazioni operative relative al
monitoraggio preliminare di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
nelle acque destinate al consumo umano”.**

- PFAS sono un gruppo di più di 4.700 sostanze chimiche di origine esclusivamente antropica, costituite da catene fluorurate di atomi di carbonio di varia lunghezza
- sono utilizzati dagli anni '50 in numerosi prodotti di consumo per aumentare la resistenza alle alte temperature e impermeabilizzare
- si ritrovano ad es. in tessuti, abbigliamento, tappeti, utensili da cucina, schiume antincendio, produzione di creme, cosmetici
- per bioaccumulo nell'ambiente si possono ritrovare nella catena alimentare

I PFAS - Regione Piemonte

DGR n. 23-8708 del 3 giugno 2024

- la Direttiva (UE) 2020/2184 - entro il 12 gennaio 2026 gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro per quanto riguarda, tra gli altri “PFAS — totale” e “somma di PFAS”
- D.Lgs 18/23 – obbligo controllo PFAS dal 12 gennaio 2026
- le autorità sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con tempestività misure necessarie a garanzia per tali sostanze
- DGR 23 – 8708: monitoraggio preliminare per PFAS-totale e somma di PFAS per il 2024-2025

Regione Piemonte – Sito ufficiale

I livelli di PFAS riscontrati **nei comuni piemontesi al di fuori della provincia di Alessandria risultano inferiori ai limiti previsti** dal D. LGS. n. 18 del 23 febbraio 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano".

In base alla legislazione vigente, **l'acqua analizzata rispetta i parametri di potabilità** e non sono ipotizzabili rischi per la salute.

Al momento non ci sono indicazioni a livello europeo e nazionale per l'introduzione di ulteriori obblighi di controllo a carico dei gestori degli acquedotti.



Grazie per l'attenzione !

dr. Filippo De Naro Papa
Servizio Igiene Alimenti Nutrizione – ASL TO3

Via Balegno 6 – Rivoli
Tel. 0119551830